



Ufficio di Houston

**Consultazione di operatori economici finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a) del D.M. 192/2017 del Servizio di sicurezza e salute sul lavoro per l'applicazione del D.Lgs 81/2008 - CIG ZE92F56797**

Quest'Ufficio ICE-Agenzia di Houston intende affidare il servizio in oggetto mediante trattativa diretta da esperire ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a) del DM 192/2017.

La procedura è rivolta esclusivamente agli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Art. 1 – CONTENUTO DEL SERVIZIO RICHIESTO**

- Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Incarico di Responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione (RSPP)
- Incarico di medico competente con espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria
- Formazione generale e specifica per tutti i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro sui rischi tipici dell'attività' di lavoro, corso per addetti al primo soccorso, corso per addetti antincendio
- Predisposizione piano Covid-19

Specifiche della sede ICE di Houston

Si allega pianta dell'Ufficio (**Allegato 1**) con file in formato pdf. Si specifica che l'Ufficio è situato al 2 piano ed è disposto su un piano solo per un totale di 1,951 sf (ca. 182 mq) suddiviso in 4 stanze adibite ad ufficio, 1 vano adibito a cucina e per attrezzature tecniche (fotocopiatrice/stampanti e server), un ingresso con desk accoglienza e 1 sala riunione/ufficio.

Personale occupato presso ICE Houston

8 unità di personale di cui 1 Direttore (personale italiano di ruolo), 4 dipendenti locali e 3 collaboratori a progetto

I servizi sopra dettagliati, nella impossibilità di sopralluoghi fisici a causa delle limitazioni di viaggio imposte dalla pandemia sanitaria attualmente in corso, dovranno essere erogati da remoto in modalità virtuale.

**Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Un anno dalla firma del contratto

8

### **Art. 3 – VALORE DELL'APPALTO**

L'importo massimo a disposizione per il servizio in oggetto ammonta ad **Euro 6.000,00** (al netto delle imposte di legge).

### **Art. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito di questa stazione appaltante per un periodo di n.15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione. L'ICE Agenzia procederà all'affidamento diretto a favore della società che avrà presentato l'offerta al minor Prezzo, ai sensi dell'art. 11 del Dm 192/2017.

### **Art. 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO**

Le offerte da parte degli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno pervenire, **a pena di esclusione, all'Ufficio ICE - Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Ufficio di Houston, entro e non oltre le ore 5:00pm (ora di Houston) del 07.12.2020, all'indirizzo e-mail: [houston@cert.ice.it](mailto:houston@cert.ice.it).**

Le offerte dovranno contenere la documentazione sottoelencata, firmata digitalmente dal rappresentante legale della società, oppure con firma olografa allegando un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore:

1. Preventivo di spesa;
2. Scheda dettagliata servizi offerti ;
3. Documento Unico dei Requisiti (**Allegato 2**)
4. Patto d'integrità (**Allegato 3**);
5. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
6. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità'

L'importo dovrà essere comprensivo di tutte le spese ad esclusione di quelle di viaggio, vitto e alloggio per sopralluoghi che eventualmente potranno effettuarsi solo in una fase successiva .

Non saranno prese in considerazione offerte che:

- siano pervenute oltre il termine tassativo sopra indicato;
- siano condizionate o non accettino chiaramente le condizioni richieste, creino equivoci sulla volontà del contraente di aderire pienamente alle condizioni predette o sulla indicazione del costo;
- non contengano uno o più elementi richiesti nella presente lettera di invito.

Non saranno altresì ammesse offerte in aumento, né offerte plurime. Ogni concorrente deve partecipare presentando una unica offerta.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata valida e meritevole di accoglimento.

L'ICE – Agenzia si riserva di non procedere con l'aggiudicazione ove si rendesse necessario in virtù del principio di autotutela.

#### **Art. 6 - ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi a mezzo e-mail: all'Ufficio ICE-Agenzia di Houston casella di posta elettronica: [houston@ice.it](mailto:houston@ice.it)

Il **Responsabile Unico del Procedimento** è Antonietta Baccanari, Direttore dell'Ufficio ICE-Agenzia di Houston.

#### **Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Dopo aver individuato la miglior offerta, l'ICE-Agenzia di Houston procederà all'aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato successivamente alla verifica, con esito positivo, dei requisiti morali richiesti. Il contratto sarà stipulato, dal Direttore/Responsabile Unico del Procedimento dell'Ufficio ICE-Agenzia di Houston. È esclusa espressamente ogni possibilità di tacito rinnovo. Non è ammessa la cessione, anche parziale, del contratto.

Si informa che in caso di inadempimento grave l'ICE-Agenzia può, dopo formale ingiunzione rimasta senza esito, disporre l'esecuzione di tutto o parte del servizio in oggetto a spese del soggetto o impresa inadempiente (salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento dell'eventuale danno). L'ICE-Agenzia può infine disporre la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti. L'ICE-Agenzia potrà risolvere il contratto a seguito di gravi e continuate violazioni delle norme sulla fornitura, dandone preavviso scritto e motivato di 30 giorni, riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

#### **Art. 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

La liquidazione degli importi dovuti sarà effettuata a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di fattura, entro 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine per l'attestazione di regolare esecuzione non può essere superiore a 30 giorni dalla prestazione del servizio.

Le fatture, intestata a: **The Italian Trade Commission – Ufficio di Houston, 777 Post Oak Boulevard, Ste. 320, Houston - TX - 77056**, dovranno pervenire unicamente in formato elettronico (secondo quanto stabilito dall'allegato A del DM n. 55 del 2013) e dovranno essere indirizzate al **codice IPA: BVKTOP** assegnato all'Ufficio ICE-Agenzia di Houston. Esse dovranno riportare il numero d'ordine e il CIG indicati nella lettera-contratto, oltre ai necessari riferimenti bancari, compresi codice IBAN e codice BIC/Swift.

Si precisa, inoltre, che si applica lo *Split Payment*. Pertanto le fatture elettroniche dovranno essere emesse in regime di "Scissione dei Pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72", fatte salve

diverse successive disposizioni, pertanto nel campo IVA della fattura elettronica dovrà essere riportata la lettera "S".

#### **Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 della Legge nr. 136/210, il pagamento dell'importo dovuto all'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente sul conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche, da comunicare all'ICE-Agenzia di Houston entro 7 giorni dalla sua accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### **Art. 10 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE**

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice disciplinare e di comportamento adottato dall'ICE-Agenzia in ragione di quanto disposto dal DPR 62/2013 e approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 402 del 24 gennaio 2017. Il Codice disciplinare e di comportamento dell'ICE-Agenzia è disponibile sul sito internet [www.ice.it](http://www.ice.it) – sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali".

La violazione degli obblighi di cui al codice comporterà per l'ICE-Agenzia la facoltà di risolvere il contratto, qualora la stessa sia ritenuta grave.

#### **Art. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

- 1) Il fornitore si impegna, per e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi ad ICE-Agenzia di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del presente contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta da ICE-Agenzia, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento dei Servizi.
- 2) L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, i dati commercialmente sensibili acquisiti nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore di ICE-Agenzia.
- 3) In particolare, il Fornitore si impegna a:
  - a) garantire che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente nell'interesse di ICE-Agenzia per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto;
  - b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta da parte di ICE-Agenzia;
  - c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente contratto;
  - d) fornire tempestivamente, a richiesta di ICE-Agenzia l'elenco dei documenti, informazioni

- e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto;
- e) comunicare tempestivamente, a richiesta dell'ICE-Agenzia, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
  - f) consentire all'ICE-Agenzia di verificare, in qualsiasi momento, e dietro semplice richiesta, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;
  - g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto ai ICE-Agenzia.
- 4) Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'Autorità Giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia ai ICE – Agenzia in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.
- 5) In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza ICE – Agenzia assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine di 30 giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato da ICE – Agenzia senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, ICE-Agenzia potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti a ICE-Agenzia in base al presente contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato svolgimento del rapporto.
- 6) In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, ICE-Agenzia avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore.

#### **Art. 12 - NORME DI RINVIO**

Per tutte le altre condizioni e termini non regolamentati nella presente, si rimanda alle disposizioni del D.M 192/2017 e alla legge civile che regola la stipula del contratto.

#### **Art. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.



ITALIAN TRADE AGENCY

#### **Art. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO**

Codesta società è invitata a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD"), disponibile sul sito istituzionale dell'ICE-Agenzia all'indirizzo <https://www.ice.it/it/privacy>.

#### **Art. 15 - SEGNALAZIONE DI ILLECITI**

Ai sensi dell'art. 54-bis, comma 2 del D. lgs. 165/2001 (modificato dalla Legge n. 179/2017) "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dei un rapporto di lavoro pubblico o privato*", le imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell'ICE Agenzia possono segnalare eventuali "condotte illecite" di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale. Le segnalazioni sono gestite mediante un applicativo informatico, in totale riservatezza, accedendo al sito internet [www.ice.it](http://www.ice.it) – sezione "Whistleblowing", disponibile al seguente link: <https://ice.whistleblowing.it/#/>.

Distinti saluti

Antonietta Baccanari  
Direttore/RUP  
Ufficio ICE-Agenzia di Houston

**Dr. ssa Antonietta Baccanari  
Direttore  
ICE Houston**

All.ti:

- 1) Pianta dell'Ufficio
- 2) Documento Unico dei Requisiti
- 3) Patto di Integrita'